

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

PER L'ATTUAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE OPERATIVA TRAMITE L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE E IL RECIPROCO UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI CONCORSO PUBBLICO

tra

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Organizzazione e Personale con sede in Venezia – Cannaregio n. 168, CF 80007580279, che interviene al presente atto in persona dell'avv.to Franco BOTTEON, nato a Vittorio Veneto (TV) il 1° luglio 1961,

e

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito denominata AVEPA con sede in Padova - Via Niccolò Tommaseo n. 67/C - C.F. 90098670277, che interviene al presente atto in persona del signor Fabrizio STELLA, nato a Padova il 6 novembre 1962, Direttore dell'Agenzia nominato con DGR n. 2030/2016,

in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.del....., esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

Con la legge regionale n. 31 del 9/11/2001 è stata istituita l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) quale ente strumentale regionale.

La legge istitutiva:

- attribuisce ad AVEPA le funzioni di organismo pagatore per la Regione Veneto di aiuti contribuiti e premi comunitari finanziati dai fondi PAC;
- prevede che possa essere affidata all'Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché specifiche competenze di gestione di fondi ulteriori rispetto a quelli agricoli.

All'interno dell'amministrazione regionale operano le Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), del Programma Operativo Regionale (POR) FESR, e del Programma Italia-Croazia (2014-2020).

Nel rispetto delle richiamate previsioni normative regionali e considerata l'attivazione delle predette Autorità di gestione, la Regione ha delegato ad AVEPA molteplici funzioni in ambito agricolo, tra le quali la gestione di: schedario viticolo, albi DOC e elenchi IGT, fascicolo aziendale, carburanti agricoli agevolati, le attività precedentemente svolte dai servizi ispettorati regionali dell'agricoltura, censimenti ISTAT, banca della terra. Ha inoltre delegato, in ambito non agricolo, la funzione di Autorità di Audit per il programma transfrontaliero Italia-Croazia 2014-2020 (DGRV 1654/2015) e di Organismo Intermedio per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (DGRV 226/2017).

Per gran parte delle predette funzioni delegate sono state regolamentate specificamente le forme di collaborazione tra le due amministrazioni anche relativamente alla reciproca condivisione di personale. Ciò è avvenuto, in particolare, con DGRV 2923 del 28/12/2012, che ha approvato un Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e AVEPA per l'attuazione, in via sperimentale, di forme di collaborazione operativa tramite il distacco di personale, peraltro limitatamente al personale del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, con



5F403239



scadenza a febbraio 2018, nonché con DGRV 226/2017 con la quale AVEPA è stata nominata Organismo Intermedio per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto.

Occorre ora disciplinare la collaborazione tra Regione e AVEPA relativamente al ruolo di organismo pagatore con riguardo ai fondi FEAGA e FEASR e di Autorità di Audit del Programma transfrontaliero Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

VISTI

Gli artt. 30 del D.Lgs. 165/2001 e 3 comma 61 della legge 350/2003

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra Regione e AVEPA relativamente al ruolo di organismo pagatore con riguardo ai fondi FEAGA e FEASR e di Autorità di Audit del Programma transfrontaliero Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

La Regione e AVEPA individuano i responsabili dell'attuazione della presente convenzione nelle persone di:

- a) dirigente protempore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione del Veneto;
- b) dirigente protempore dell'area Amministrazione e contabilità dell'AVEPA.

Capo I ASSEGNAZIONE DI PERSONALE

Art. 2

Ai fini dell'attuazione della collaborazione di cui all'art. 1, ciascun ente sottoscritto mette a disposizione dell'altro il personale di appartenenza, nella misura, con le modalità e i tempi da concordare da definirsi in relazione alle specifiche esigenze.

La messa a disposizione del personale avviene sulla base di comunicazioni intercorrenti tra gli enti che individuino le specifiche esigenze perseguite, il programma da attuare, la quantificazione e identificazione del profilo del personale richiesto e la durata della messa a disposizione.

I responsabili dell'attuazione della presente convenzione disporranno l'assegnazione del personale richiesto previo nulla osta per la Regione del Veneto del dirigente dell'Area di appartenenza del dipendente individuato, e per l'Avepa del Direttore.

Art. 3

La durata dell'assegnazione del personale di cui all'art. 2 viene di volta in volta definita tra le parti fino ad un massimo di tre anni.



5f403239



Art. 4

Per tutto il periodo di assegnazione, l'attività prestata è equiparata al servizio svolto presso l'ente datore di lavoro, mantenendosi tutti gli istituti previsti dai vigenti CCNL applicabili, compreso il sistema dei diritti dei lavoratori derivanti da normative nazionali e acquisiti dai dipendenti al momento dell'inizio della decorrenza dell'assegnazione.

Gli oneri per la corresponsione del trattamento economico rimangono a carico dell'ente datore di lavoro.

Le prerogative, i congedi ordinari e i permessi sono concessi, sulla base delle norme di legge e del contratto collettivo nazionale e decentrato del comparto Regioni EELL, dal dirigente responsabile dell'unità organizzativa di assegnazione, assicurando in ogni caso il godimento dei diritti acquisiti dal personale al momento dell'assegnazione; le assenze per malattia sono rilevate e gestite dal medesimo responsabile nel rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva applicabile al comparto Regioni EE.LL.

Art. 5

In relazione all'assegnazione di cui all'art. 2 l'ente assegnatario dovrà osservare i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al responsabile dell'attuazione della presente convenzione per l'ente datore di lavoro, infortuni, malattie, permessi e congedi ordinari riferiti al personale temporaneamente assegnato nonché tutti i dati necessari per la corretta redazione dei cedolini stipendiali, ivi comprese le voci relative a rimborsi, valutazioni dell'operato, etc.;
- comunicare tutti i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, rimanendo in capo all'ente datore di lavoro il potere disciplinare.

Art. 6

La presente convenzione impegna le parti e il personale temporaneamente assegnato a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'altra parte senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi.

Art. 7

L'ente assegnatario provvede a estendere al personale temporaneamente assegnato le proprie coperture assicurative private per responsabilità civile verso terzi, restando le altre coperture assicurative a carico dell'Ente assegnante.

Il personale temporaneamente assegnato è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 8

Le parti e il personale temporaneamente assegnato si impegnano a osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") le parti e il personale temporaneamente assegnato prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e



5f403239



attività connesse al presente protocollo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Capo II UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI

Art. 9

Le parti concordano di consentire il reciproco utilizzo delle graduatorie già approvate e da approvare entro la durata della presente convenzione, subordinatamente alle esigenze dell'ente titolare delle graduatorie. L'utilizzo è in concreto concordato mediante scambio di lettere tra i soggetti responsabili dell'attuazione della convenzione, previo nulla osta del direttore d'Area interessato.

Art. 10

Successivamente all'accordo fra le parti di cui all'art. 9, qualora una amministrazione intenda utilizzare detta graduatoria, prima di contattare il candidato idoneo interessato, inoltra richiesta formale all'altro ente.

Art. 11

In caso di accettazione della proposta di contratto da parte del candidato utilmente collocato nelle graduatorie di cui all'art. 9, l'ente interessato e il citato candidato risultato idoneo procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente.

Art. 12

Qualora una delle amministrazioni intendesse assumere a tempo indeterminato dalla graduatoria di cui all'art. 9 un candidato che, nel frattempo ha preso servizio a tempo determinato, in ragione della presente Convenzione, presso l'altra amministrazione, quest'ultima si impegna ad agevolare l'assunzione a tempo indeterminato rispettando i termini da questa richiesti, esonerando il dipendente dal rispetto dei termini di preavviso.

Art. 13

L'eventuale rifiuto di prendere servizio presso l'amministrazione diversa da quella che ha approvato la graduatoria non pregiudicherà la posizione in graduatoria del candidato medesimo.

Art. 14

La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui all'art. 9 deve avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, nonché con quelli posti dalla Regione nei confronti degli enti regionali in materia di assunzioni.



5f403239



Art. 15

Le parti garantiscono il rispetto della normativa vigente in tema di Privacy in relazione al trattamento dei dati personali dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'art. 9.

**Capo III
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16

Il presente accordo ha una durata di anni tre dalla sua sottoscrizione.

Art. 17

I Responsabili delle Strutture interessate dei due Enti possono in qualsiasi momento promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente il presente accordo.

Art. 18

La presente convenzione consente l'attuazione anche di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2923/12, in continuità con quanto concordato in precedenti convenzioni relative alla predetta deliberazione.

Art. 19

La presente Convenzione sarà pubblicata sul sito internet dell'AVEPA e della Regione del Veneto.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente protocollo si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

Per la REGIONE DEL VENETO

Per l'AVEPA

